

tà, comparire Zelo della Religione, ed essere cagione nello stesso tempo, che solamente buone e sufficienti si trovino le ragioni proprie; nulle o troppo deboli le altrui.

Ora che da questi possenti affetti, e da' loro perversi influssi non sapesse allora guardarsi la Camera Apostolica, se ne potrà ben tosto chiarire il Lettore. Perciocchè quantunque l'Achille della pretesa devoluzion di Ferrara fosse riputata da' Ministri Camerali la Capitolazione di Paolo III. del 1539. pure nella maniera del procedere si devio bravamente da ciò, che in quella stessa era stato concordato con Ercole II. Duca di Ferrara. Ivi sta scritto: *Quod Dominus Dux, & ejus Successores, tam in eventum Lineæ finitæ masculinæ descendentiæ, a Duce Alphonso predicto, & in casibus, in quibus Vassalli Duces predicti ex forma Juris incidant in commissum, quam etiam in casibus, in quibus caderent ex dispositione Capitulum Adriani VI. in commissum & caducitatem, cadere censeantur, & cadant, & non aliter, nec alio modo. Quodque si per Sedem Apostolicam, Summumque Pontificem pro tempore existentem, in dictis casibus, seu altero eorum, contra præfatum Ducem, aut Successores ejus procedi contigerit: procedi debeat, ipso Domino Duce, & ejus Successoribus respective personaliter citatis, seu eorum Procuratore in Romana Curia residente &c. Et si talis Ducis Procurator absuerit a Romana Curia (ad quod probandum sufficit una citatio) ad domum ejus solitæ habitationis cum dimissione cedula &c. tunc sufficiat & teneatur absque alia citatione personalis ipsam Ducem, & ejus Successores, per Officium Contradictarum citare, & deinde procedere ORDINE JUDICIARIO, Legitima subsequente Sententia. Et aliter, & alias ad aliquam caducitatem, seu privationem, vel aliquem alium actum præjudiciale contra præfatum Dominum Ducem, vel Successores ejus, procedi vel deveniri non possit. Et si secus factum fuerit, id totum cum omnibus inde secutis sit irritum, Nullum, & Inane ipso jure, & absque alia declaratione &c.* Ma a questi precisi Patti, che prevalgono alla Ragion comune, e agli usi delle materie feudali, non si volle avere un minimo riguardo. Si procedette da' Camerali senza osservar l'Ordine Giudicio, e con sommo precipizio; non si computò il tempo necessario ad affiggere il Monitorio nelle Cattedrali di Cervia e Bologna; non si sottrassero i giorni feriat; non si aspettò, che fossero spirati i quindici giorni prescritti nel Monitorio senza atto alcuno; ed anche si rifepe, che al Processo non intervenne il Fiscale. Così in termine di ventisette giorni fu dichiarata la pretesa devoluzion, fulminate scomuniche, condannato il Duca, e contra di lui spedita poderosa Armata. Di qual valore adunque fosse un tal Processo, e una tale Sentenza, senza ch'io lo dica, lo dicano gli stessi Capitoli di Paolo III. E se n' avvidero ben tosto i Camerali stessi; laonde levarono al Notajo della Camera Lucio Calderini da Narni gli originali tutti di quegli Atti, con imprigionarli in Castello Sant' Angelo; e per quante istanze ne facesse dipoi il Duca Cesare, nulla poté mai ottenerne e vederne. Secondariamente nel Cap. III. Della Capitolazion Faentina